ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA DEL CLERO

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al sacerdote che abbia compiuto il 70° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 LUGLIO 1967, N. 669.

Versione in vigore dal 12 agosto 1967, non più in vigore dal 11 gennaio 1974 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero
Estremi	Legge 5 luglio 1961, n. 579
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-per-l-assicurazione-di-invalidita-e-vecchiaia/art-5-provvedimento-abrogato-dalla-l-22-dicembre-1973-n-903/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it